



COMUNE DI LAVELLO

Provincia di Potenza

NORME PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Articolo 1 – OGGETTO

Il presente regolamento, in ossequio all'articolo 47 dello Statuto Comunale ed all'articolo 71 del regolamento del Consiglio Comunale, disciplina la costituzione e le modalità di funzionamento della CONSULTA PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE.

La Consulta sarà costituita con decreto del Sindaco di Lavello, in ossequio alle disposizioni che seguono.

Articolo 2 – COMPOSIZIONE

La Consulta è così composta:

- Sindaco o un suo delegato
- Assessore al ramo
- Sei rappresentanti delle Associazioni di Categoria;

I relativi membri sono nominati dal Sindaco con proprio decreto, sulla base delle designazioni fatte pervenire dagli Organismi aventi diritto.

I componenti durano in carica sino a scadenza del mandato del Sindaco che li ha nominati; gli stessi decadono dalla carica ove vengano meno i requisiti o i ruoli in forza dei quali sono stati nominati. I componenti possono altresì essere revocati con provvedimento motivato del Sindaco in caso di ingiustificata e prolungata assenza ai lavori della Consulta, ovvero quanto compiano atti contrari al buon funzionamento o che incidano sulla legalità, trasparenza e moralità dell'attività della Consulta medesima.

Articolo 3 - FUNZIONAMENTO

La Consulta elegge nel proprio seno un Presidente, nonché un vice presidente, chiamato a sostituirlo nei casi di assenza od impedimento. La Consulta è convocata dal Presidente, con preavviso non inferiore a 3 giorni, salvi i casi di urgenza. La stessa è validamente costituita con la partecipazione di almeno $\frac{1}{3}$ dei componenti; le stesse deliberano a maggioranza semplice dei votanti. Il componente dissenziente può sempre richiedere la verbalizzazione delle ragioni della propria posizione. Le funzioni di segretario sono svolte da un componente espressamente individuato dal Presidente della consulta. Il Sindaco ed i membri della Giunta possono partecipare, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, senza diritto di voto. Il Presidente della Consulta può richiedere la partecipazione di funzionari comunali, responsabili dei servizi interessati dagli argomenti in discussione, ovvero di consulenti od esperti incaricati dall'ente.

Articolo 4 - COMPITI

La Consulta ha compiti consultivi, propositivi, di stimolo, supporto e sostegno all'amministrazione comunale nel settore delle attività produttive in tutti i suoi aspetti ed in particolare sul commercio, sull'artigianato, pubblici esercizi ed industria.

Allo scopo la Consulta potrà elaborare programmi per favorire lo sviluppo e la razionalizzazione del commercio e delle attività produttive presso la Comunità Locale, ovvero promuovere iniziative o manifestazioni, da sottoporre alle valutazioni della amministrazione comunale, cui è comunque riservata ogni decisione.

Alla Consulta potrà altresì essere incaricata di prestare la necessaria assistenza e supporto per la buona riuscita delle manifestazioni, escluso qualsiasi autonomo potere di spesa.

Nello svolgimento delle proprie attività la Consulta dovrà assicurare un continuo dialogo e raffronto con il Sindaco e con l'Assessore al ramo, nonché con i competenti uffici comunali, dai quali potrà ricevere dati e notizie non riservate, informazioni e quant'altro necessario alle proprie attività.

Il Presidente, di concerto con i Presidenti delle altre Consulte istituite, può concordare di riunire congiuntamente le Consulte su temi, manifestazioni o iniziative di comune interesse.

La Consulta riferisce annualmente delle proprie attività al Consiglio Comunale, mediante relazione da presentare entro il mese di aprile di ogni anno.

Articolo 5 – SEDE E STRUMENTI

La Consulta ha sede presso la Casa Comunale o altro immobile allo scopo destinato dalla Amministrazione.

Per la propria attività la Consulta potrà avvalersi della collaborazione del competente ufficio comunale, che assicurerà anche la dotazione minima necessaria di strumenti e materiali, nell'ambito delle risorse finanziarie annualmente stanziato allo scopo.

Articolo 6 – NORME FINALI

Per quanto non disciplinato con le presenti norme, troveranno applicazione le disposizioni statutarie e del regolamento del consiglio comunale.